



COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N.8

DEL 06/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23.02.2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

VISTO il DPCM 23.02.2020 recante "Disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Visto il DPCM 25.02.2020 recante "Ulteriori disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Visto il DPCM 01.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 52 del 01.03.2020;

Visto il DPCM 04.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 55 del 04.03.2020;

Visto il DPCM 08.03.2020 recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" pubblicato nella G.U. n. 55 del 04.03.2020;

Visto il DPCM 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attrattive del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 76 del 22.03.2020;

Visto il DPCM 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella G.U. n. 88 del 01.04.2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 03.04.2020 e n. 38 del 04.04.2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e che le proiezioni sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le limitazioni soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

Vista la tuttora operante campagna governativa denominata “IORESTOACASA”, significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza, incentrato sulla massima riduzione compatibile con esigenze comparabili a quelle della tutela della salute pubblica, delle uscite dall'abitazione;

Rilevato che le unanime indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative asseriscono che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra persone;

Vista inoltre la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 0011285 – 01.04.2020 – DGPRES.

Considerato che:

- l'afflusso dei visitatori ai cimiteri comunali determina condizioni per il rischio di persone potenzialmente presenti;
- l'afflusso dei visitatori ai cimiteri determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVI-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti della ditta appaltatrice che svolgono mansioni in quel luogo;

RITENUTO necessario assumere ancora più stringenti iniziative provvedimenti, in aggiunta a quelle nazionali e regionali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

TUTTO ciò premesso,

VISTI gli artt. 50 co 5 e 54 commi 4 e 4bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e smi,

ORDINA

1. Che ogni qualvolta ci si rechi fuori dalla propria abitazione **VENGA INDOSSATA LA MASCHERINA** o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, assicurandosi che lo stesso aderisca bene al volto, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, mentre rimane obbligatorio di indossare anche i guanti per entrare in un'attività commerciale.
2. **LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI** restando attivi i soli servizi essenziali, quali quello del trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, ammettendo altresì esclusivamente la presenza contestuale, per l'estremo saluto, dei soli familiari più stretti.

Dispone inoltre LA SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITÀ CONNESSA AI SERVIZI CIMITERIALI di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi e costruzione ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura di defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di costruzione ex novo di sepolture per emergenza.

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- che le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 13.04.2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
- sia trasmessa alla Prefettura di Treviso, alla Stazione dei Carabinieri di Codognè, alla Polizia Locale

AVVERTE

Chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to Diego Zanchetta